



IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Francesco Donato ^{Pasquale Perletti} Presidente
dott.ssa ~~Monica Mastrandrea~~ Giudice
dott.ssa Teresa Maria Francioso Giudice relatrice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visti gli atti e i provvedimenti del procedimento ex art. 161, comma VI, l.f. introdotto con ricorso depositato il 17.12.2015;
letto il ricorso con il quale la MUSSO Srl ha proposto domanda ex art. 160 e seguenti l.fall. depositando piano e proposta di concordato con allegata documentazione;
esaminati i documenti allegati;

OSSERVA

1. Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 160 l. fall. il 9.6.2016 la società istante Musso Srl, con sede in Vezza d'Alba (CN), fraz. Borbone, via Torino 23, c.f. e p.i. 03019400047 ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con una proposta di carattere liquidatorio (in sintesi il piano concordatario prevede la cessione di tutti i beni costituenti il patrimonio della società, corredata da una proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda, al fine dell'integrale pagamento delle spese in prededuzione e dei crediti privilegiati mentre, per quanto riguarda i creditori chirografari, è previsto il pagamento del loro credito nella misura del 28%).

A corredo della domanda e della proposta di concordato sono stati presentati, tra gli altri, i seguenti documenti: copia della determina dell'amministratore unico autenticata da notaio del 7.6.2016; relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società inclusiva di stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti; piano di concordato; relazione del professionista attestatore, dott. Maurizio Gili, in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161, l. fall; integrazione e modifica del contratto di



affitto di ramo d'azienda, in ottemperanza al provvedimento depositato il 15.7.2016.

Disposta la convocazione delle parti all'udienza del 14.9.2016 il Collegio si è riservato di decidere sull'ammissione al concordato.

2. La proposta di concordato preventivo è stata regolarmente approvata ai sensi degli artt. 152 e 161, l. fall., come risulta dalla documentazione in atti.
Secondo l'art. 163, l. fall., al Tribunale è demandato il compito di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta, previa valutazione della "correttezza dei criteri di formazioni delle classi", nonché della fattibilità *prima facie* del piano concordatario con una valutazione critica e ragionata imperniata su un controllo di legalità non solo formale, il tutto a garanzia della completa ed effettiva informazione dei creditori. Ne consegue che il controllo sulla ritualità coinvolge il previo accertamento in ordine all'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale di un atto: pertanto, il giudice delegato è tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta concordataria, al fine di vagliarne la legittimità non solo meramente formale, ma anche sostanziale. Tale controllo, a seguito della novella di cui al d.l. 83/2015, comprende la verifica circa l'indicazione, da parte della debitrice, dell'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, nonché la capacità della proposta di assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari (salvo il caso della continuità aziendale di cui all'art. 182 sexies l. fall.). Pertanto, in tale fase, il Tribunale è tenuto ad esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei detti controlli preventivi volti a valutare la fattibilità del piano, anche in ragione della idoneità dell'attestazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa che le è propria. Peraltro, la valutazione in ordine alla fattibilità non riguarda la convenienza della proposta, concernendo, quest'ultima, un (diverso) giudizio di merito, come tale sottratto al vaglio del Tribunale. Infatti, l'esame in ordine alla fattibilità del concordato ha ad oggetto una valutazione meramente prognostica circa la possibilità di realizzazione della proposta. Al riguardo, al Tribunale è attribuito il compito di verificare la fattibilità giuridica del concordato, esprimendo giudizio negativo in ordine alla sua ammissibilità quando le modalità di attuazione previste siano incompatibili con norme inderogabili. Viceversa, le valutazioni in ordine alla fattibilità economica del concordato, presentando fisiologicamente margini di opinabilità perché scaturenti da un giudizio di tipo prognostico, devono essere riservate ai creditori debitamente informati.
3. Nel caso di specie, deve premettersi che il piano concordatario in esame non si discosta dalla ordinarietà dei concordati c.d. liquidatori con cessione, nella misura in cui prevede la totale cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società (immobili stimati in €. 1.135.000,00, marchio e avviamento €. 105.000,00, magazzino 150.000,00) oltre che la riscossione dei crediti derivanti anche da rapporti commerciali, al fine di consentire il pagamento per



intero dei crediti prededucibili, dei creditori privilegiati ed in misura percentuale del 28% (secondo la previsione di cui all'art. 160, ult. co., l. fall. come novellato dal d.l. 83/2015) di quelli chirografari (con appostazione dell'IVA di rivalsa in privilegio). L'attivo concordatario, inoltre, è composto dal prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile personale del socio amministratore unico Giuseppe Musso (di valore stimato in €. 75.000,00, mediante il conferimento in favore degli organi della procedura di procura irrevocabile a vendere, cfr. doc. 23).

In particolare, quanto alla cessione dell'attivo, la società ha stipulato in data 1.12.2015 un contratto di affitto di ramo di azienda con la BMC SERVICE Srl e in data 5.4.2016 la BMC SERVICE Srl stessa ha formulato proposta irrevocabile di acquisto del ramo d'azienda oggetto del contratto di affitto denominato "officina assistenza tecnica" (per €. 120.000,00 oltre IVA con impegno a prestare garanzia fideiussoria a prima richiesta presso primario istituto di credito) e del magazzino (per €. 150.000,00 con impegno a prestare garanzia fideiussoria a prima richiesta presso primario istituto di credito) condizionandola al passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato.

La società ricorrente, sulla base della corretta cristallizzazione del passivo al momento del deposito del ricorso ex art. 161, comma VI, l.f., intende procedere al pagamento del 100% dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati nel tempo strettamente necessario alla liquidazione dell'attivo, una volta divenuto definitivo il decreto di omologa e al pagamento dei creditori chirografari al 28% entro fine anno 2018- inizio 2019.

Il professionista attestatore, richiamando le norme di cui agli artt. 161, 67 e 28 l. fall., ha dichiarato, quanto al possesso del requisito di indipendenza, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti dell'impresa debitrice, dei suoi soci, dei creditori in genere e degli altri soggetti comunque interessati all'esito della procedura; di non vantare credito verso la società ricorrente per il periodo anteriore al conferimento dell'incarico; di non aver prestato direttamente od indirettamente, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato od autonomo in favore della debitrice ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. In merito alle verifiche eseguite, nella relazione si dà atto della veridicità dei dati aziendali quanto alle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, ai crediti ed alle disponibilità liquide, ai realizzi che possono derivare dalla cessione del ramo di azienda, del magazzino, dell'immobile aziendale, dall'incasso dei crediti e dall'apporto da parte del socio Giuseppe Musso. Dall'analisi dei dati effettuata dall'attestatore è stato individuato quale valore di presumibile realizzo la somma prudenziale di euro 1.636.267,82 che consentirebbe, all'esito dell'attività di liquidazione, il pagamento integrale delle spese di procedura (quantificate in complessivi euro 347.360,00, di cui €. 156.000,00 per spese di giustizia), dei creditori prededucibili e privilegiati per la totalità (rispettivamente per euro 76.533,60 e €. 877.186,57) e dei creditori



chirografari nella misura del 28% (a fronte della somma complessiva di euro 1.447.446,92).

In particolare, dall'esame della relazione del professionista, il quale ha attestato la veridicità dei dati aziendali e, sulla base degli stessi, ha attestato la fattibilità del piano, non emergono significativi elementi di inidoneità giacchè la relazione si presenta atta ad assolvere alla funzione di certificazione cui è destinata. Tale relazione da conto delle verifiche effettuate in merito alla corretta quantificazione dell'attivo concordatario e alla esatta indicazione e classificazione del passivo.

Va poi rilevato che, trattandosi di una proposta concordataria con cessione dei beni, è evidente che la fattibilità del piano è indissolubilmente correlata al presumibile valore di realizzo dei beni ceduti ed alla corrispondenza del passivo alla realtà dei dati esposti; circostanze queste che il Collegio, nella presente fase sub-procedimentale, non può verificare ulteriormente e che saranno oggetto di puntuale e attenta verifica da parte dei Commissari giudiziali (sia in ordine al valore dei beni che alla verifica approfondita circa l'effettiva esigibilità dei crediti, sia in ordine alla verifica di ulteriori aspetti relativi alla esistenza di eventuali profili di responsabilità di gestione ed al compimento di eventuali atti pregiudizievoli alla massa dei creditori). I Commissari esporranno i risultati di tale approfondita verifica nella relazione prevista dall'art. 172, 1. fall., al fine di rendere ai creditori esaustive informazioni.

4. Come innanzi esposto, la proposta di concordato è accompagnata da due offerte irrevocabili di acquisto condizionate all'omologazione del concordato che riguardano il ramo d'azienda denominato "officina assistenza tecnica" e il magazzino. Ciò determina l'obbligo per il Tribunale di aprire una procedura competitiva, come desumibile dal combinato disposto di cui all'art. 182 e 163 bis l. fall., per la ricerca di eventuali ulteriori soggetti interessati all'acquisto dei beni innanzi indicati. I termini e le condizioni della stessa postulano necessariamente una previa ricerca di altri potenziali interessati, secondo quanto prescritto dall'art. 163 bis l. fall e una relazione del Commissario giudiziale sulle migliori condizioni allocative dei beni. Resta fermo che ai fini della comparabilità delle offerte, come pure della certezza di realizzo del cespite, non sono ammissibili dilazioni di pagamento successive alla cessione e/o sottoposte a condizione. In tal senso si riserva, all'esito delle ricerche da parte dei Commissari di emettere decreto integrativo ex art. 163 bis, commi 2 e 3 l.f.;
5. Il quadro così delineato porta a ritenere, allo stato degli atti, che la proposta concordataria soddisfi i requisiti di cui all'art. 163, 1. fall. e che possa, dunque, essere sottoposta alla valutazione del ceto creditorio.
In conclusione, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 160, 1° e 2° comma, e 161, 1. fall.

P.Q.M.

letto l'art. 163 l.f.;



- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla MUSSO Srl, c.f. e p.i. 03019400047;
- 2) nomina Giudice delegata la dott.ssa Teresa Maria Francioso;
- 3) nomina quali Commissari giudiziali l'Avv. Dario Gramaglia e il Dott. Alessandro Danni;
- 4) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 14.2.2017, alle ore 12.00, dinanzi alla Giudice delegata, avvertendo sin d'ora che un'eventuale rinvio dell'adunanza determinerà comunque uno slittamento del termine previsto dalla legge (corrispondente al trentesimo giorno antecedente all'adunanza dei creditori) per la presentazione di eventuali proposte concorrenti da parte di soggetti a ciò legittimati;
- 5) dispone:
 - che i Commissari giudiziali provvedano a comunicare a tutti i creditori, entro il 15.11.2016, la data dell'adunanza, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; l'indirizzo di posta elettronica certificata (che dovrà comunicare al registro delle imprese entro dieci giorni dalla nomina); l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte dei Commissari giudiziali; unitamente alla segnalazione per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 l. fall., i creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'art. 161, 2° co., lett. a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori;
 - che i Commissari giudiziali depositino in cancelleria la relazione ex art. 172 l.f. entro il termine di quarantacinque giorni prima dell'adunanza, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori;
 - che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 4), l.f., la somma di euro 35.000,00 (al lordo di quanto già versato dopo la presentazione della domanda ex art. 161, sesto comma l. fall.), presumibilmente necessaria per sostenere circa il 20% delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso un primario istituto di credito;
 - che la società in concordato metta subito a disposizione dei Commissari giudiziali le scritture contabili, affinché questi possano produrle alla Giudice delegata per l'annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
 - che la società in concordato consegni ai Commissari giudiziali, entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;



- che i Commissari procedano alla ricerca di interessati all'acquisto dei beni di cui in narrativa, riservando a successivo decreto la determinazione delle modalità del procedimento competitivo ex art. 163 bis l.f., sulla base della relazione resa dai Commissari giudiziali in esito alla ricerca effettuata, stabilendo fin d'ora che:

- la gara dovrà tenersi entro 20 giorni prima dell'adunanza;
- il tempo intercorrente tra la pubblicità del bando e la data della gara dovrà essere non inferiore a trenta giorni;
- non è ammessa dilazione di pagamento e il prezzo dovrà comunque essere pagato integralmente entro la data di stipulazione del contratto di cessione;
- la data di stipulazione del contratto di cessione non è disponibile da parte dell'aggiudicatario;
- la cauzione da versare ai fini della partecipazione alla gara deve essere pari al 10% del prezzo base;

- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché sul quotidiano La Stampa edizione Asti e Cuneo e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, l. fall.


Manda alla Cancelleria per le pubblicazioni di cui agli artt. 166 e 17 l.f. e per la comunicazione ai Commissari giudiziali, alla società proponente e al Pubblico Ministero.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 5.10.2016

La giudice relatrice
Teresa Maria Francioso



Il Presidente
Francesco Donato



Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 5.10.2016

LA ROSA CLOTILDE

